

## CONVENZIONE QUADRO

### PER L'ISTITUZIONE DI PROGETTI DI RICERCA E DI DIDATTICA NEL CAMPO DELLA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO INTERNAZIONALE

fra

L'Università degli studi di Verona con sede in Verona, Via San Francesco n. 8, Codice Fiscale 93009870234, nella persona del Magnifico Rettore, prof. Pier Francesco Nocini, ivi domiciliato per la carica e autorizzato alla stipula del presente atto;

e

l'Associazione per la Collaborazione allo Sviluppo di Base della Guinea Bissau di Verona – Onlus/ETS, di seguito indicata come **Sviluppo Guinea Bissau Onlus**, con sede e domicilio fiscale in Verona Stradone Provolo n. 28 c/o Convento dei Frati Minori di San Bernardino, Codice Fiscale 93066730230 nella persona del suo legale rappresentante, prof. Corrocher Roberto, nato a Siror (TN) il 27/09/1939, domiciliato a Verona in Piazza Renato Simoni n. 31 per la sua carica e autorizzato alla stipula del presente atto;

#### PREMESSO

- che l'Università di Verona ha aderito al Coordinamento Universitario per la Cooperazione allo sviluppo internazionale (CUCS) a partire dal 2014 e ha rinnovato la propria adesione nella seduta del Senato Accademico del 13 ottobre 2020.
- che le Università firmatarie sono chiamate a rivestire un ruolo innovativo e concreto nell'istituzione e nel potenziamento della Cooperazione allo Sviluppo internazionale al proprio interno e in raccordo con i territori, attraverso il sostegno alla ricerca e ai percorsi della didattica, nonché mediante la promozione della terza missione;
- che nel Protocollo d'Intesa CUCS è riconosciuta la necessità di rafforzare l'ambito della Cooperazione allo Sviluppo predisponendo percorsi di formazione, educazione, progettazione e divulgazione scientifica nel settore dello Sviluppo umano e sostenibile;
- che è indispensabile dare impulso alla formazione di nuove generazioni di ricercatori e di professionisti in grado di operare per la promozione dello Sviluppo umano e sostenibile a livello locale e internazionale;
- che è, altresì, necessario costruire e consolidare reti di competenze, orizzontali e trasversali, fra l'Università e Istituzioni pubbliche locali e nazionali, organizzazioni internazionali, Privato sociale, Onlus e Imprese, anche sostenendo partenariati inclusivi;

- che l'Università di Verona intende essere un interlocutore rappresentativo, riconosciuto e autorevole con la società civile e con il mondo istituzionale a livello nazionale e internazionale, per sviluppare relazioni proficue con gli attori della Cooperazione allo sviluppo;

### **PREMESSO INOLTRE**

- che l'Organizzazione/l'Associazione è iscritta all'Elenco Atti Pubblici S1/E – Ufficio delle Entrate di Verona 1 – n° atto 5580 ai sensi D.Lgs. 460/1997

- che l'Organizzazione è iscritta al Registro Anagrafe Unica delle Onlus (n° operazione 2 del 12/03/2003) <https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Schede/Istanze/Iscrizione+allanagrafe+Onlus/Nuovo+Elenco+Onlus/?page=istanzeentipa>, in attesa di registrazione nel Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore (RUNTS) a norma del D.Lgs. 117/2017.

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

#### **Articolo 1 - Finalità**

1. L'Università di Verona e l'Organizzazione Sviluppo Guinea Bissau Onlus si impegnano a collaborare reciprocamente per la realizzazione di progetti e programmi condivisi che abbiano come comune denominatore il sostegno alla ricerca e ai percorsi della didattica, nonché mediante la promozione delle attività di così detta Terza missione, nel campo della Cooperazione allo Sviluppo internazionale.

#### **Articolo 2 – Ambito di collaborazione**

1. La Convenzione quadro fra l'Università di Verona e l'Organizzazione Sviluppo Guinea Bissau Onlus intende:

- a) favorire l'attivazione e la conduzione di progetti e attività di educazione, formazione, aggiornamento e specializzazione all'interno dei corsi di studio e nel post lauream, dedicati alla Cooperazione allo sviluppo internazionale e focalizzati su ambiti e temi rilevanti nella Cooperazione quali quelli della giustizia sociale, dei diritti fondamentali, della salute, dell'uguaglianza;
- b) incentivare la formazione di nuove generazioni di ricercatori e di professionisti, di ogni nazionalità, in grado di operare per la promozione dello sviluppo umano e sostenibile a livello locale e internazionale;
- c) sostenere la creazione di partenariato per sviluppare iniziative didattiche, di ricerca e di terza missione, promuovendo la sperimentazione sul campo e la riflessione accademica su approcci integrati al raggiungimento degli obiettivi della Cooperazione allo sviluppo internazionale;
- d) promuovere la progettazione e la ricerca nelle tematiche d'interesse della Cooperazione allo sviluppo internazionale;
- e) sostenere ogni altra iniziativa tesa a perseguire obiettivi comuni nella Cooperazione internazionale,

d'interesse dell'Università di Verona e dei suoi Dipartimenti;

2. L'Organizzazione Sviluppo Guinea Bissau Onlus mette a disposizione le proprie competenze e si rende disponibile ad accogliere presso le sue sedi le attività didattiche, formative e di ricerca che verranno realizzate nonché studenti e studiosi coinvolti nelle attività e progettualità concordate.

### **Articolo 3 - Modalità di definizione e di esecuzione delle prestazioni oggetto della collaborazione**

1. La specifica definizione nonché le modalità di esecuzione delle attività di cui all'art. 2 saranno oggetto di distinto e preventivo accordo fra l'Università di Verona e l'Organizzazione Sviluppo Guinea Bissau Onlus.

2. Le attività svolte non dovranno comportare oneri aggiuntivi a carico dell'Ateneo veronese, salvo eventuali coperture di spese di viaggio e soggiorno per i vincitori delle Borse di studio, finalizzate ad esperienze di Cooperazione internazionale, messe specificatamente a bando.

### **Articolo 4 – Supervisione scientifica**

1. L'Università di Verona e l'Organizzazione Sviluppo Guinea Bissau Onlus all'atto della definizione della progettualità e/o della specifica attività di ricerca, didattica e di terza missione, concorderanno nell'affidare la supervisione scientifica del singolo progetto a un docente o ricercatore appartenente all'Università di Verona, individuato, per competenza, dal Rettore o dal Direttore del Dipartimento interessato.

### **Articolo 5 - Durata della Convenzione**

1. La Convenzione è efficace dal giorno della sua sottoscrizione, ha durata di cinque anni ed è rinnovabile mediante espressa manifestazione di volontà da comunicarsi per iscritto tra le parti anche con semplice scambio di lettere.

### **Art. 6 - Recesso**

Ciascuna delle Parti contraenti può esercitare il diritto di recesso in ogni tempo, dandone tempestiva comunicazione all'altra Parte ovvero alle altre Parti, con preavviso di un mese, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, o tramite invio di pec, al rappresentate legale della Parte ovvero ai rappresentanti legali delle Parti verso cui si esercita il diritto di recesso.

### **Art. 7 – Responsabilità delle parti**

L'Università non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali infortuni accorsi ai collaboratori dell'Organizzazione Sviluppo Guinea Bissau Onlus a seguito delle attività eseguite nell'ambito dell'accordo stesso.

Al tempo stesso l'Organizzazione Sviluppo Guinea Bissau Onlus non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali infortuni accorsi a studenti e soggetti appartenenti all'Università di Verona a qualsiasi titolo coinvolti nell'accordo quadro e negli accordi attuativi (a titolo esemplificativo e non esaustivo: docenti, ricercatori, dottorandi, specializzandi, personale tecnico-amministrativo etc....);

#### **Art. 8 - Riservatezza**

1. L'Università di Verona e l'Organizzazione Sviluppo Guinea Bissau Onlus s'impegnano a non divulgare a terzi informazioni, dati, notizie e documenti, riguardanti soggetti terzi estranei alla presente Convenzione, e di cui verranno a conoscenza in occasione dell'esecuzione delle prestazioni.
2. L'Università di Verona e l'Organizzazione Sviluppo Guinea Bissau Onlus possono utilizzare in forma anonima e gratuita i dati per attività di ricerca.


#### **Art. 9- Risoluzione delle controversie**

1. Le parti si impegnano sin d'ora a definire amichevolmente qualsiasi controversia dovesse tra loro sorgere dall'esecuzione o dall'interpretazione del presente atto.
2. Qualora non fosse possibile raggiungere tale accordo e per ogni controversia, competente è il Foro di Venezia.

#### **Articolo 10 - Registrazione**


Agli effetti fiscali, le Parti dichiarano che trattasi di atto soggetto a registrazione solo in caso d'uso in base all'art. 4 della Parte II della Tariffa allegata al D.P.R. 26.04.1986 n. 131 e successive modifiche, a cura e spese della parte richiedente.

p. L'Università di Verona  
Prof. Pier Francesco Nocini  
(Magnifico Rettore)



Verona, li 15/11/2022

p. L'Ass. Sviluppo Guinea Bissau Onlus  
Prof./Dott. ROBERTO CORROCHER  
(Legale Rappresentante)



18/11/2022